

**Causa C-394/21****Sintesi della domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell'articolo 98, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte di giustizia****Data di deposito:**

28 giugno 2021

**Giudice del rinvio:**

Curtea de Apel București (Corte d'appello di Bucarest, Romania)

**Data della decisione di rinvio:**

3 giugno 2021

**Ricorrente:**

Bursa Română de Mărfuri SA

**Resistente:**

Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE)

**Interveniente:**

Federația Europeană a Comercianților de Energie (Federazione europea degli operatori commerciali dell'energia)

---

**Oggetto del procedimento principale**

Ricorso con il quale la ricorrente Bursa Română de Mărfuri (Borsa rumena di merci) chiede alla Curtea de Apel București (Corte d'appello di Bucarest) di imporre alla resistente Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei (Autorità nazionale di regolamentazione dell'energia) (ANRE) di rilasciarle, sulla base del regolamento (UE) 2019/943, una licenza per l'organizzazione e la gestione di mercati centralizzati di energia elettrica.

## **Oggetto e fondamento giuridico della domanda di pronuncia pregiudiziale**

Ai sensi dell'articolo 267 TFUE, si chiede l'interpretazione del regolamento (UE) 2019/943, della direttiva (UE) 2019/944, dell'articolo 4, paragrafo 3, TUE, degli articoli 101 e 102 TFUE e dell'articolo 106, paragrafo 1, TFUE

## **Questioni pregiudiziali**

1) Se il regolamento (UE) 2019/943 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, sul mercato interno dell'energia elettrica, in particolare l'articolo 1, lettera b), e l'articolo 3 dello stesso, tenuto conto delle disposizioni della direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/UE, vieti dal momento della sua entrata in vigore che uno Stato membro continui ad assegnare una sola licenza per l'organizzazione e la gestione dei mercati centralizzati per l'energia. Se, a partire dalla data del 1° gennaio 2020, sussista un obbligo per lo Stato rumeno di bloccare un monopolio esistente in relazione alla gestione del mercato dell'energia elettrica.

2) Se l'ambito di applicazione *ratione personae* dei principi di libera concorrenza del regolamento (UE) 2019/943, in particolare dell'articolo 1, lettere b) e c), e rispettivamente dell'articolo 3, includa il gestore di un mercato dell'energia elettrica come una borsa di merci. Se, ai fini di tale risposta, rilevi il fatto che, per la definizione del mercato dell'energia elettrica, l'articolo 2, punto 40, del regolamento (UE) 2019/943 rinvii alla definizione di mercati dell'energia elettrica presente all'articolo 2, punto 9, della direttiva 2019/944.

3) Se si deve considerare che la concessione da parte di uno Stato membro di una singola licenza per la gestione del mercato dell'energia elettrica costituisca una restrizione della concorrenza ai sensi degli articoli 101 e 102 TFUE, in combinato disposto con l'articolo 4, paragrafo 3, TUE e con l'articolo 106, paragrafo 1, TFUE.

## **Disposizioni di diritto dell'Unione fatte valere e giurisprudenza dell'Unione fatta valere**

Articolo 4, paragrafo 3, TUE, articoli 101 e 102 TFUE e articolo 106, paragrafo 1, TFUE.

Regolamento (UE) 2019/943 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, sul mercato interno dell'energia elettrica, articolo 1, lettere b) e c), articolo 2, punto 25, articolo 3, articolo 10, paragrafi (4) e (5)

Direttiva (UE) 2019/944/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del mercoledì 5 giugno 2019, relativa a norme comuni per il mercato interno

dell'energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/UE, considerando 2 e 3, articolo 2 punti 9, 18 e 57

### **Disposizioni nazionali fatte valere**

Legea energiei electrice și a gazelor nr. 123/2012 (legge sull'elettricità e i gas n. 123/2012), articolo 10, paragrafo 2, lettera f), secondo il quale l'autorità competente concede una singola licenza per il gestore del mercato dell'energia elettrica e una per il gestore del mercato di bilanciamento

Ordinul ANRE nr. 12/2015 privind aprobarea Regulamentului pentru acordarea licențelor și autorizațiilor în sectorul energiei electrice (decreto ANRE n. 12/2015, recante approvazione del regolamento che concede le licenze e le autorizzazioni nel settore dell'energia elettrica)

### **Breve illustrazione dei fatti e del procedimento principale**

- 1 Ai sensi della Legge privind bursele de mărfuri nr. 357/2005 (legge sulle borse di merci n. 357/2005), la ricorrente dispone, dal 1992, di uno status di istituzione autonoma con competenza generale di gestione dei mercati di interesse pubblico.
- 2 Il 20 agosto 2020 la ricorrente ha chiesto all'ANRE, sulla base del regolamento 2019/943, il rilascio della licenza per l'organizzazione e la gestione di mercati centralizzati dell'energia elettrica, e ha depositato tutta la documentazione richiesta dal decreto ANRE n. 12/2015.
- 3 A seguito del rifiuto dell'ANRE di rilasciare tale licenza, la ricorrente ha proposto un ricorso dinanzi alla Curtea de Apel București affinché fosse imposto alla resistente di rilasciare la licenza di cui trattasi.
- 4 Nell'ambito del suo ricorso, la ricorrente ha fatto valere che il regolamento 2019/943, in combinato disposto con la direttiva 2019/944, obbliga le autorità nazionali di regolamentazione a garantire effettivamente la concorrenza fra i gestori dei mercati dell'energia elettrica.
- 5 Infatti, i principi di libera concorrenza stabiliti dal regolamento non escluderebbero, secondo la ricorrente, il gestore del mercato dell'energia elettrica definito al suo articolo 2, punto 7.
- 6 La ANRE si è difesa invocando l'articolo 10, paragrafo 2, lettera f), della legge n. 123/2012 e facendo valere che, alla data di entrata in vigore di tale legge, la società Operatorul Pieței de Energie Electrică și Gaze Naturale „OPCOM” S. A. era già titolare di una licenza per la gestione dei mercati centralizzati di energia elettrica, rilasciata nel 2001 per una durata di 25 anni, cosicché tale gestore deterrebbe un monopolio esclusivo in materia.

- 7 La resistente afferma inoltre che il regolamento 2019/943 sancisce i principi generali rivolti ai partecipanti al mercato dell'energia elettrica, e in tale nozione non è incluso, secondo la definizione di cui all'articolo 2, punto 25, del regolamento, il gestore del mercato dell'energia elettrica.

### **Argomenti essenziali delle parti nel procedimento principale**

- 8 La ricorrente ritiene che l'obbligo per le autorità nazionali di regolamentazione di garantire la concorrenza tra i gestori dei mercati di elettricità costituisce il fondamento del regolamento 2019/943 e risulta dall'articolo 1, lettera b), di tale regolamento. Detto articolo, in combinato disposto con l'articolo 3 e con l'articolo 10, paragrafi 4 e 5, del regolamento, imporrebbe all'ANRE di evitare qualsiasi monopolio anticoncorrenziale.
- 9 Sulla base dell'articolo 1, lettere b) e c) e dell'articolo 3 del regolamento, la ricorrente fa valere inoltre che i principi di libera concorrenza stabiliti dal regolamento non escludono in nessun modo il gestore del mercato dell'energia elettrica, come definito all'articolo 2, punto 7, del regolamento.
- 10 Dal momento che il gestore del mercato è il soggetto che realizza l'aggregazione, la definizione di «partecipante al mercato» all'articolo 2, punto 25, del regolamento includerebbe gestore del mercato dell'energia elettrica.
- 11 La ANRE ritiene che non occorra rivolgersi alla Corte.
- 12 Essa fa valere che, poiché il mercato rumeno non è grande, la creazione di due mercati distinti porta soltanto a ripartire le offerte degli stessi offerenti su tali due mercati, il che comporterebbe chiaramente una violazione della concorrenza.
- 13 La resistente ricorda che la ricorrente ha anche proposto un ricorso analogo nel 2014, che è stato respinto e nell'ambito del quale la ricorrente aveva altresì sollevato un'eccezione di incostituzionalità dell'articolo 10, paragrafo 2, lettera f), della legge n. 123/2012, a sua volta respinta dalla Curtea Constituțională (Corte costituzionale).
- 14 Per quanto riguarda le questioni pregiudiziali, l'ANRE ritiene che esse non siano necessarie ai fini della soluzione della causa e che il regolamento sia chiaro, cosicché può essere applicato dal giudice.
- 15 L'ANRE ritiene inoltre che il monopolio consentito dalla normativa nazionale non sia in contrasto con il regolamento, poiché quest'ultimo non contiene nessuna disposizione che imponga agli Stati membri l'obbligo di designare più gestori economici aventi il compito di organizzare e gestire i mercati centralizzati dell'energia elettrica allo scopo di negoziare all'ingrosso l'energia elettrica, bensì i principi generali rivolti ai partecipanti al mercato dell'energia elettrica, tra i quali, secondo la definizione dell'articolo 2, punto 25, del regolamento, non figurano i gestori della rete o il gestore del mercato dell'energia elettrica.

- 16 L'articolo 1, lettera b) del regolamento, fatto valere dalla ricorrente, sarebbe, secondo la resistente, reso esplicito al considerando (13) della direttiva 2019/944, cosicché con „ fornitori di risorse” si intendono i fornitori di energia elettrica da fonti di energia diverse (ad esempio: eolica, solare, geotermica, idroelettrica, energia prodotta dalle onde e dalle maree, eccetera), e non prestatori di servizi (come sarebbe il servizio di amministrazione del mercato), così come con „agevolazione dell'aggregazione della domanda distribuita e dell'offerta” si intende l'agevolazione dell'ingresso nel mercato degli aggregatori come entità distinta che si occupa in special modo dell'attività di aggregazione.
- 17 La ricorrente ritiene inoltre che l'assimilazione della BRM, in particolare, o un gestore del mercato dell'energia elettrica, in generale, ad un aggregatore ai sensi della definizione fornita nella direttiva appaia forzata e priva di fondamento nel contesto normativo attuale. Gli aggregatori non rappresentano né rappresenteranno un meccanismo di mercato concorrenziale o di gestione dei mercati dell'elettricità.
- 18 Con riferimento all'articolo 3 invocato dalla ricorrente, la resistente afferma che esso si riferisce alla regola della formazione concorrenziale dei prezzi, sulla base della domanda e dell'offerta, indipendentemente dal numero dei gestori che devono applicarla. L'impiego al plurale della nozione di gestore del mercato è dovuto al fatto che il testo di cui si tratta si riferisce agli enti giuridici degli Stati membri, il che non significherebbe che in ciascuno Stato membro debbano funzionare più gestori del mercato.
- 19 La resistente ricorda altresì che, dopo l'entrata in vigore della legge n. 123/2012, l'OPCOM è stata designata, in base al regolamento 2015/1222, come NEMO (gestore del mercato elettrico designato) del mercato del giorno prima (MGP) e del mercato infragiornaliero (MI) di energia elettrica per la zona di offerta della Romania.
- 20 In deroga al modello di concorrenza disciplinato all'articolo 4 del regolamento (UE) 2015/1222, l'articolo 5 del medesimo regolamento offre la possibilità di applicare il modello di monopolio per mezzo della designazione di un solo NEMO, e tale decisione viene lasciata alla discrezionalità dello Stato membro interessato, con l'obbligo di notificarla alla Commissione.

### **Breve illustrazione della motivazione del rinvio pregiudiziale**

- 21 Il giudice del rinvio, la Curtea de Apel București, ritiene che, per decidere la controversia di cui è investito, sia necessaria la pronuncia in via pregiudiziale della Corte di giustizia, la quale dovrebbe chiarire se il regolamento 2019/943 sia applicabile al gestore di un mercato dell'energia, se detto regolamento, eventualmente interpretato in combinato disposto con la direttiva 2019/944, vieti - a partire dalla data della sua entrata in vigore - che uno Stato membro rilasci una sola licenza per la gestione dell'intero mercato dell'energia elettrica di tale Stato e se la concessione di un'unica licenza sia in contrasto con gli articoli 101 e

102 TFUE in combinato disposto con l'articolo 4, paragrafo 3, TUE e con l'articolo 106, paragrafo 1, TFUE.

- 22 Con riguardo alla necessità di rivolgersi alla Corte, il giudice del rinvio rileva, da un lato, che le disposizioni del diritto dell'Unione alle quali fanno riferimento le questioni pregiudiziali non sono ancora state oggetto di interpretazione e, dall'altro, che l'applicazione corretta nel caso di specie del diritto dell'Unione non si impone con un'evidenza tale da non lasciare spazio ad alcun ragionevole dubbio. Inoltre, la giurisprudenza della Corte invocata dalla resistente sarebbe anteriore al regolamento.

DOCUMENTO DI LAVORO